



Camera
dei
deputati

XIX LEGISLATURA

DENTRO la Camera

UNA GIORNATA A MONTECITORIO



Dentro la Camera

UNA GIORNATA A MONTECITORIO



© 2025 Camera dei deputati
Segreteria generale, Ufficio Pubblicazioni
e relazioni con il pubblico
www.camera.it

Progettazione grafica e impaginazione:
Stefano Bruno

Foto: Archivio fotografico della Camera dei deputati,
Umberto Battaglia, Mauro Coen, Alessandro Para, Daniele Risveglio

Indice

Benvenuti	4
Il Parlamento italiano	6
Le funzioni del Parlamento	10
La storia del Parlamento italiano	14
La Costituzione italiana	18
L'autonomia della Camera	20
Il Presidente della Camera	22
I deputati	24
I Gruppi parlamentari	26
Il lavoro dell'Assemblea	30
Le Commissioni permanenti	34
Il percorso di una legge	36
L'Amministrazione della Camera	38
Camera aperta	40
L'attività europea e internazionale	44
Palazzo Montecitorio	46
Dentro il Palazzo	50
Le sedi della Camera	58

Benvenuti



Entrando a Montecitorio si ha l'impressione di immergersi nella memoria del nostro Paese.

Attraversando le sue sale, osservando le opere d'arte che ospita, rapiti dall'imponenza e dalla bellezza dell'architettura dell'edificio, sembra quasi di osservare la vita politica che nel corso dei decenni ha animato la Storia d'Italia.

Ma Montecitorio non è solo un luogo del ricordo; è la sede della Camera dei deputati, che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento italiano.

La nostra Costituzione racchiude nell'articolo 1 l'essenza della Repubblica: *«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»*.

Ed è nell'Aula di Palazzo Montecitorio che si assiste alla massima espressione del principio costituzionale: lì siedono i rappresentanti del popolo, eletti a suffragio universale e diretto, come previsto dall'articolo 56 della Costituzione. Montecitorio è il luogo della "sovranità popolare", principio e presupposto indissolubile della stessa Democrazia, dove si esercita la funzione legislativa, dove si discutono, si votano e si approvano tutte le decisioni che disciplinano la vita della nostra collettività.

Un luogo in cui tutti i cittadini sono rappresentati. Ed ecco perché la Camera apre le proprie porte anche ai giovani, attraverso visite guidate, partecipazioni a eventi e giornate di formazione, che permettono di comprendere i processi democratici alla base delle nostre istituzioni, apprezzarne i valori, le apparenti fragilità, finendo anche per annullare quelle distanze con cui emotivamente ci avviciniamo alla Politica.

La presenza fra queste mura può stimolare lo studio e la riflessione sulla nostra vita democratica, consentendo l'acquisizione di quegli elementi di educazione civica che devono costituire il patrimonio comune di ogni cittadino.

Alcuni di questi elementi li troverete nel piccolo volume che avete fra le mani: un vademecum per farvi conoscere meglio Palazzo Montecitorio, la sua storia e, in controluce, i valori che lo permeano e ispirano.

Qui tutti i gruppi politici sono liberi di esprimere le proprie idee e le proprie istanze, garantiti dai presidi di tutela del confronto parlamentare. I nostri sono i principi tipici di uno Stato di diritto, ove le decisioni che vengono assunte non rappresentano mai la volontà del singolo, ma costituiscono il risul-

tato di un'articolata ponderazione degli interessi della collettività, in cui è essenziale il contributo di tutti.

La democrazia, in quanto "governo di tutti" e "per tutti", poggia le sue fondamenta su una convinta adesione dell'intera comunità nazionale ai suoi valori. E questi valori che essa rappresenta non vanno mai dati per scontati. In altri Paesi sono ancora un sogno. Essa deve favorire, a ogni modo, la più alta e sentita partecipazione possibile, nelle più diverse forme, alla sua vita e alla sua prassi, sicché ognuno possa riconoscersi nelle libere istituzioni del nostro Stato.

Questa partecipazione è lo spirito che vivifica le istituzioni democratiche, che come ha efficacemente scritto il filosofo Karl Popper, *«sono come le fortezze: raggiungono lo scopo solo se è buona la guarnigione, cioè l'elemento umano»*.

Lorenzo Fontana

Presidente della Camera dei deputati

Il Parlamento italiano

ZOOM

Con due leggi di revisione della Costituzione (n. 1 del 2000, di modifica dell'articolo 48, e n. 1 del 2001, di modifica degli articoli 56 e 57) è stato attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero, propri rappresentanti nelle due Camere (ossia 8 deputati e 4 senatori a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2020).

Un Parlamento, due Camere

La Costituzione italiana prevede che il Parlamento si componga di due Assemblee, entrambe elette direttamente dai cittadini: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Le due Camere esercitano gli stessi poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto) anche se hanno un numero diverso di componenti, direttamente stabilito dalla Costituzione (artt. 56 e 57).

La Camera dei deputati

La Camera dei deputati ha sede a Palazzo Montecitorio, a Roma.

La Camera viene eletta, come il Senato, ogni 5 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato.

400 deputati sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni. Per essere eletti deputati è necessario aver compiuto 25 anni d'età.



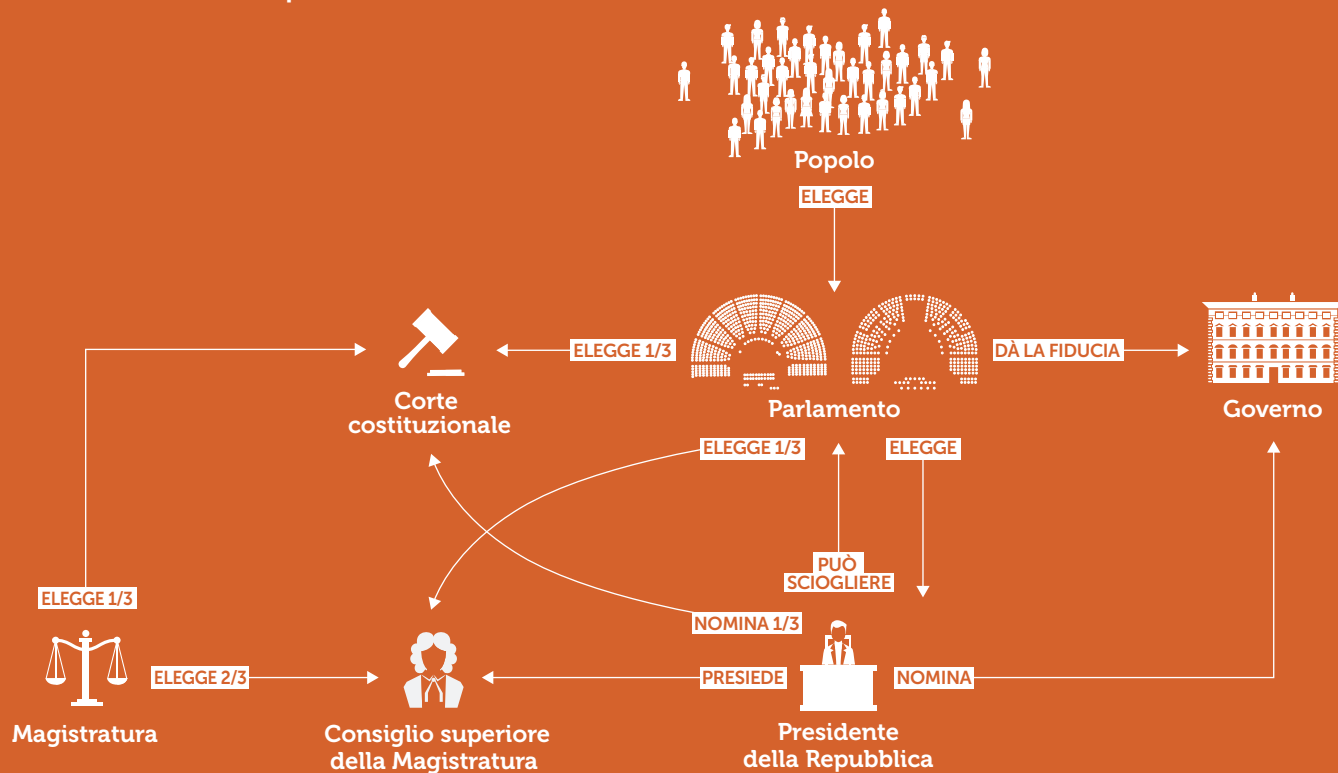


Il Senato della Repubblica

Il Senato ha sede a Roma, a Palazzo Madama. 200 senatori sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni. Sono eleggibili a senatori i cittadini che abbiano compiuto 40 anni. Ai senatori elettivi si aggiungono i senatori a vita: si tratta degli ex Presidenti della Repubblica (senatori di diritto e a vita) e di cittadini che hanno “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (art. 59 Cost.).

*La facciata
di Palazzo Montecitorio*

Il Parlamento e i poteri dello Stato





Le funzioni del Parlamento

ZOOM

Ogni sette anni i due rami del Parlamento si riuniscono in seduta comune presso l'Aula di Palazzo

Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica.

A questa votazione oltre ai parlamentari partecipano tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ne ha uno solo).

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

*Prospetto esterno
di Palazzo Montecitorio*

Confronto democratico

Il Parlamento rappresenta tutti i cittadini ed è la sede dove si confrontano democraticamente le forze politiche che hanno ottenuto seggi alle elezioni. Ha il compito principale di accordare e revocare la fiducia al Governo, di approvare le leggi e di svolgere la funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo.

Per le deliberazioni di ciascuna Camera è richiesto – dall'articolo 64 della Costituzione – il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Aula, salvi i casi in cui è prescritta una maggioranza speciale. Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

La funzione legislativa

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: ciò significa che un progetto di legge (più specificamente: disegno di legge, se presentato dal Governo; proposta di





legge, negli altri casi) diventa legge solo se viene approvato nello stesso testo da entrambe le Camere. Finché entrambi i rami del Parlamento non concordano sullo stesso testo, il progetto di legge passa dall'una all'altra Camera (cosiddetta *navette*). Quando un progetto di legge è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera si limita però a deliberare sulle sole modifiche apportate dal Senato e sui relativi emendamenti: entro questi limiti, può ulteriormente modificare il testo, inviandolo nuovamente al Senato.

La Costituzione prevede che il Governo non può, senza delegazione delle Camere (cioè attraverso apposite leggi delega), emanare decreti che abbiano valore di legge e che, quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge), deve presentarli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione in legge entro sessanta giorni. I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Fiducia e sfiducia

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenerne la fiducia. La verifica dell'esistenza del rapporto fiduciario tra la maggioranza dei membri di entrambe le Camere e il Governo è fondamentale per l'intera attività parlamentare: da qui la particolare solennità del voto sulla mozione di fiducia con cui i parlamentari dicono, uno ad uno, sì o no al Governo (o si astengono), sfilando davanti al banco della Presidenza della Camera di appartenenza. Il Governo si dimette se non ottiene la fiducia.

Quando le Camere non sono in grado di formare una maggioranza che consenta di sostenere un Governo, il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scioglierle anticipatamente e indire nuove elezioni.

I deputati e i senatori possono presentare, in ogni momento, una mozione di sfiducia nei confronti del Governo: essa deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle due Camere. Inoltre, il Governo può porre la questione di fiducia (su un articolo di una legge o su un emendamento o su un atto di indirizzo) per verificare la sussistenza del rapporto fiduciario. Se la mozione di sfiducia è approvata o la questione di fiducia respinta, il Governo deve dimettersi.

Il controllo del Governo

Nei confronti del Governo il Parlamento esercita una fondamentale funzione di controllo. A tal fine sono numerosi gli strumenti a sua disposizione.

Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari presentano al Governo per avere informazioni in merito a fatti specifici e sulle misure che si intendono adottare su determinate questioni. Il Governo, a seconda della scelta dell'interrogante, vi risponde in Assemblea o in Commissione o per iscritto.

Normalmente ogni mercoledì nell'Aula della Camera il Governo risponde, in diretta televisiva, alle interrogazioni a risposta immediata (il cosiddetto *question time*), che hanno ad oggetto questioni di rilevanza generale, connotate da urgenza o da particolare attualità politica ed il cui svolgimento è caratterizzato da interventi molto brevi. Il *question time* può svolgersi anche nelle Commissioni permanenti.

Le interpellanze sono domande scritte che sollecitano chiarimenti sui motivi o gli intendimenti dell'azione del Governo, il quale risponde agli interpellanti in Assemblea.

Fra le prerogative delle Camere c'è anche quella di poter indagare su materie di interesse pubblico, attraverso la costituzione di Commissioni d'inchiesta, anche bicamerali, che hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

I Presidenti della Repubblica



ENRICO DE NICOLA

1 gennaio 1948
12 maggio 1948
1 scrutinio



LUIGI EINAUDI

12 maggio 1948
11 maggio 1955
4 scrutini



GIOVANNI GRONCHI

11 maggio 1955
11 maggio 1962
4 scrutini



ANTONIO SEGNI

11 maggio 1962
6 dicembre 1964
9 scrutini



GIUSEPPE SARAGAT

29 dicembre 1964
29 dicembre 1971
21 scrutini



GIOVANNI LEONE

29 dicembre 1971
15 giugno 1978
23 scrutini



SANDRO PERTINI

9 luglio 1978
29 giugno 1985
16 scrutini



FRANCESCO COSSIGA

3 luglio 1985
28 aprile 1992
1 scrutinio



OSCAR LUIGI SCALFARO

28 maggio 1992
15 maggio 1999
16 scrutini



CARLO AZEGLIO CIAMPI

18 maggio 1999
15 maggio 2006
1 scrutinio



GIORGIO NAPOLITANO

15 maggio 2006
22 aprile 2013
4 scrutini



GIORGIO NAPOLITANO

22 aprile 2013
14 gennaio 2015
6 scrutini



SERGIO MATTARELLA

3 febbraio 2015
3 febbraio 2022
4 scrutini



SERGIO MATTARELLA

3 febbraio 2022
in carica
8 scrutini

La storia del Parlamento italiano

ZOOM

Il referendum del 2 giugno 1946 registrò un'elevata affluenza alle urne. Votarono 24.946.878 elettori pari all' 89,08% degli aventi diritto. I voti a favore della Repubblica furono 12.718.641, il 54,27% dei voti validi; quelli a favore della Monarchia furono 10.718.502, pari al 45,73%.

Prima seduta dell'Assemblea costituente, 25 giugno 1946

Lo Statuto Albertino

Prima dell'unificazione dell'Italia, nel 1848, il Re Carlo Alberto concesse ai sudditi del Regno di Sardegna una Carta costituzionale, lo Statuto Albertino. Lo Statuto prevedeva due Camere, il Senato del Regno e la Camera dei deputati.

Solamente la Camera dei deputati era elettiva (con un sistema elettorale a base censitaria e che escludeva dall'elettorato le donne), i membri del Senato erano invece nominati dal Re, su suggerimento del Governo, ed erano scelti tra i componenti di poche categorie dall'elevato prestigio sociale: ex deputati, ex ministri, ambasciatori, prefetti, alti gradi dell'esercito, industriali, magistrati, vescovi, personalità della cultura; ne facevano parte, di diritto, i principi reali.

L'Italia unita

Lo Statuto venne esteso a tutto il Paese dopo la sua unificazione. Il primo Parlamento italiano pro-

clamò a Torino la nascita del Regno d'Italia. La relativa legge fu promulgata il 17 marzo 1861. La capitale e il Parlamento vennero trasferiti nel 1865 a Firenze e in via definitiva a Roma, nel 1871, dopo l'annessione dello Stato pontificio al Regno d'Italia.

Il regime fascista

Durante il periodo fascista (dal 1922 al 1943) l'autonomia della Camera venne man mano soppressa e non furono più consentite libere elezioni. Nel 1924 venne rapito e ucciso il deputato socialista riformista Giacomo Matteotti, dopo che aveva denunciato in Parlamento brogli elettorali avvenuti nelle elezioni del 1924. Tra il 1925 e il 1926 vennero approvate una serie di norme (le cosiddette "leggi fascistissime") che trasformarono definitivamente l'Italia in uno Stato autoritario. Nel 1939 la Camera fu sostituita da una Camera dei fasci e delle corporazioni, formata da consiglieri nazionali provenienti dal partito unico e dalle organizzazioni corporative del regime.



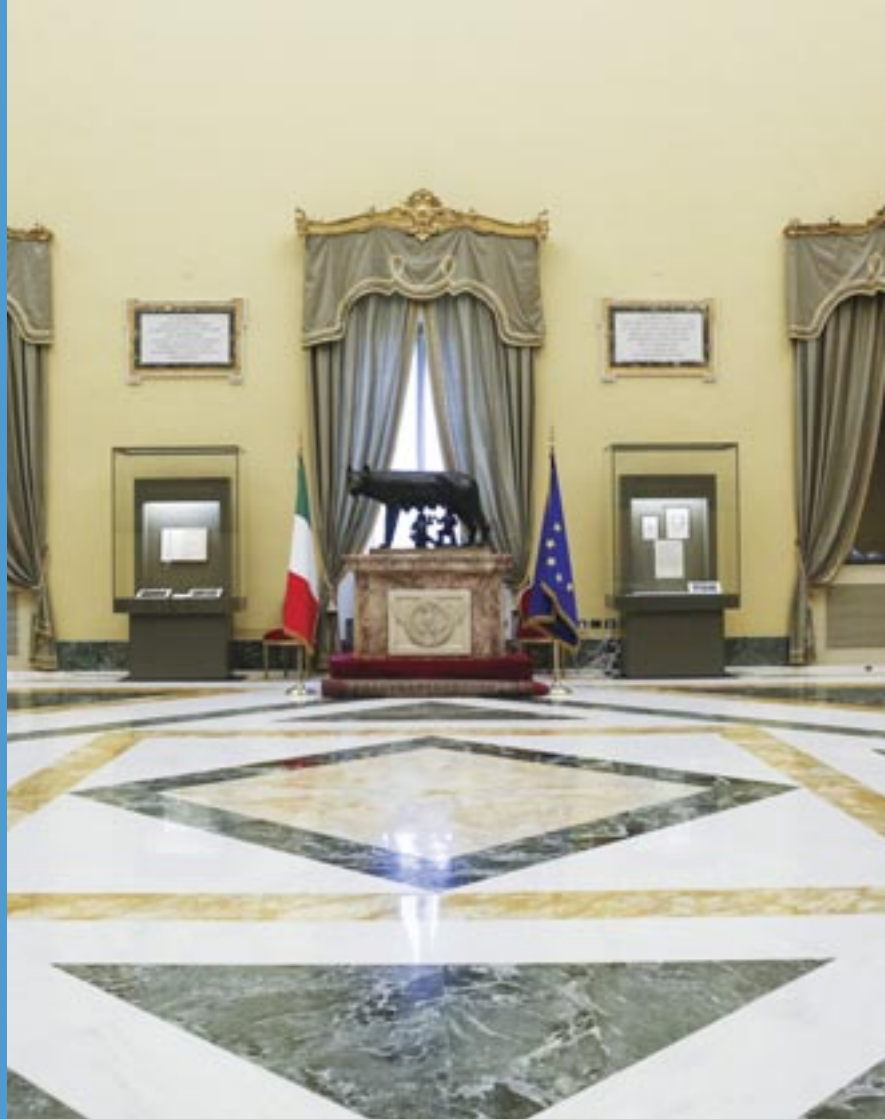
La rinascita della democrazia

Dopo la seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946, si svolse un referendum con cui il popolo italiano venne chiamato a scegliere tra Repubblica e Monarchia. Il voto fu favorevole alla Repubblica. Lo stesso giorno si elesse anche un'Assemblea costituente incaricata di sostituire lo Statuto Albertino con una nuova Carta costituzionale. Il referendum del 2 giugno e le elezioni per l'Assemblea costituente rappresentano la prima consultazione nazionale in cui le donne italiane hanno esercitato il diritto di voto.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. L'Assemblea costituente decise per un Parlamento con due Camere elettive dotate degli stessi poteri. Il primo Parlamento della Repubblica fu eletto il 18 aprile 1948.

Il diritto di voto e la sua evoluzione storica

In base all'articolo 48 della Costituzione sono



elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Tale affermazione, che pare oggi un elemento indiscutibile, è stata una conquista relativamente recente, raggiunta al termine di un percorso "a tappe". Infatti, nel 1848 (nel Regno di Sardegna) fu emanata la prima legge elettorale: potevano votare i soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni che sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di tasse. Nel 1882 si ampliò l'elettorato, includendo i cittadini che avessero compiuto 21 anni con la licenza elementare e abbassando il reddito richiesto.

Nel 1912, durante il Governo di Giovanni Giolitti, un'ampia maggioranza approvò la riforma elettorale con cui fu esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni; potevano votare anche coloro che non avevano raggiunto tale età ma avevano compiuto 21 anni purché sapessero leggere e scrivere ovvero fossero in possesso di ulteriori requisiti quali lo svolgimento del servizio militare o il pagamento di un determinato livello di imposte.

Il voto alle donne e il suffragio universale

Il diritto di voto per le donne è una conquista piuttosto recente in quasi tutti i Paesi europei. In Italia nel 1919 la Camera approvò a grande maggioranza la proposta di legge che estendeva il diritto di voto alle donne, ma l'interruzione anticipata della legislatura non consentì l'approvazione della proposta da parte del Senato del Regno. Ad un passo dal riconoscimento del suffragio le donne videro arenare la loro richiesta. Solo nel febbraio 1945, a guerra ancora in corso, si giunse al riconoscimento del diritto di voto alle donne.

Il 2 giugno 1946, in occasione del referendum tra Monarchia e Repubblica e dell'elezione dell'Assemblea costituente, le donne furono chiamate per la prima volta al voto contemporaneamente in tutto il Paese e 21 di esse furono elette deputate all'Assemblea costituente.

Alla Camera, nella XIX legislatura, le donne elette sono 133, pari al 33% dei deputati.

ZOOM

Al momento dell'Unità d'Italia, solo il 22% della popolazione era alfabetizzata; inoltre un'imposta di 40 lire annue corrispondeva ad un reddito altissimo per l'epoca. Anche per questo gli elettori erano appena il 2% della popolazione.

La Sala della Lupa

La Costituzione italiana

La Legge fondamentale della Repubblica

La Costituzione è la Legge fondamentale della Repubblica italiana frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, che l'ha approvata il 22 dicembre 1947. La Costituzione indica i valori e i principi primari del nostro vivere civile e stabilisce le norme fondamentali che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini e l'organizzazione della nostra Repubblica. Conoscere la Costituzione è il presupposto essenziale per essere un buon cittadino e poter partecipare alla vita democratica con consapevolezza e autonomia di giudizio.

La struttura della Costituzione

La Costituzione comprende 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. I primi 12 articoli riguardano i "Principi fondamentali" che individuano i valori generali, basilari, cui si ispira la Repubblica. Seguono due parti: la prima, "Diritti e doveri dei cittadini", riguarda i rapporti civili (ossia le libertà), etico-sociali (come la famiglia, la filiazione, la

salute, l'arte e la scienza, l'istruzione), economici (il lavoro, i sindacati, l'iniziativa economica, la cooperazione, la proprietà e il risparmio) e politici (il voto, la partecipazione alla vita politica dei cittadini attraverso i partiti, l'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici, i doveri verso lo Stato...). La seconda parte, "Ordinamento della Repubblica", definisce l'organizzazione dello Stato: nel Titolo I si disciplinano il Parlamento, la sua composizione, i suoi poteri e il suo funzionamento nonché, in apposita sezione, il procedimento di formazione delle leggi. Il Titolo II riguarda il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale. Il Titolo III tratta del Governo e si articola in sezioni: il Consiglio dei ministri, la Pubblica Amministrazione e gli organi ausiliari (cioè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti). Il Titolo IV riguarda la Magistratura e l'amministrazione della giustizia. Il Titolo V ha ad oggetto le Regioni, le Province, i Comuni e le loro funzioni. Il Titolo VI disciplina in distinte sezioni le garanzie costituzionali, cioè la Corte costituzionale, e le procedure di revisione della Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali.

*Testo originale della
Costituzione esposto
nella Sala della Lupa*

GIORNALE
DA LAVORARE
OGGI 1947

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, unita e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adempie i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'unità economica e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme la minoranza linguistica.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Le modifiche alla Costituzione

La Carta fondamentale non è rimasta immutata dal 1948 ad oggi, ma è stata più volte revisionata, secondo la speciale procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione che, tra l'altro, richiede per l'approvazione delle modifiche della Carta costituzionale una maggioranza più ampia di quella prevista per l'approvazione delle leggi ordinarie.

Le modifiche devono essere approvate nello stesso testo e occorre una successiva seconda deliberazione da parte di ciascuna Camera a distanza di almeno 3 mesi dalla prima e nella seconda è necessaria almeno la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti). Inoltre, nel caso in cui le modifiche siano state approvate nella seconda deliberazione con un consenso pari almeno alla maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, è possibile per 500.000 elettori, un quinto dei membri di una Camera o 5 Consigli regionali chiedere che su di esse venga svolto un referendum confermativo. Se la maggioranza dei voti validi è favorevole, la legge è promulgata e le modifiche entrano in vigore.

L'autonomia della Camera

ZOOM

Il Regolamento della Camera attualmente in vigore è stato approvato nel 1971, quando la Camera era presieduta dal Presidente Sandro Pertini, con il voto favorevole di 465 deputati, 41 voti contrari e un astenuto. Nel corso del tempo è stato modificato più volte, anche in modo consistente. Le ultime modifiche approvate hanno riguardato gli adeguamenti conseguenti alla riduzione del numero dei deputati (nel 2022) e, nel 2024, alcune misure di razionalizzazione dei procedimenti e di aggiornamento complessivo del Regolamento.

L'Aula vista dal banco della Presidenza

Le regole della casa

In conformità ai principi fondamentali delle Costituzioni moderne, nel nostro sistema istituzionale i poteri dello Stato sono tra di loro indipendenti ed autonomi. L'autonomia del Parlamento riguarda in primo luogo l'adozione delle sue regole di organizzazione e funzionamento: la Costituzione detta essa stessa la disciplina generale del Parlamento ma, al contempo, attribuisce a ciascuna Camera il potere di regolare le proprie attività, nel rispetto dei principi costituzionali, approvando autonomamente il proprio Regolamento a maggioranza assoluta, cioè con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l'Assemblea. Il Regolamento della Camera disciplina in particolare i diritti e i doveri dei deputati, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi della Camera, stabilisce come si organizzano i lavori e come viene determinato l'ordine del giorno delle sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame della Camera e dei suoi organi.

Le modifiche al Regolamento

Anche per modificare il Regolamento della Camera serve il voto favorevole della maggioranza assoluta. Poiché in democrazia è fondamentale la condivisione delle regole, si è sempre cercato, nella storia del Parlamento, di far approvare i Regolamenti e le loro modifiche con la più ampia intesa possibile fra maggioranza e opposizione.

Il bilancio

La Camera è autonoma anche dal punto di vista finanziario rispetto agli altri organi dello Stato: ogni anno approva un proprio bilancio interno che stabilisce come saranno usate le risorse economiche che servono al suo funzionamento.



Il Presidente della Camera

Le funzioni

I deputati eleggono il Presidente all'inizio della legislatura, con voto a scrutinio segreto. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera nel primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei voti, nel secondo e nel terzo, e la maggioranza assoluta dei voti dal quarto scrutinio. Le funzioni del Presidente sono molteplici e riguardano diversi aspetti della vita parlamentare. Innanzitutto il Presidente rappresenta la Camera e ha la responsabilità di assicurare il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'Amministrazione interna, diretta dal Segretario generale, che a lui ne risponde.

Il Presidente ha poi specifici compiti che riguardano direttamente lo svolgimento dei lavori e della dialettica parlamentare: dirigere e moderare la discussione, dare la parola ai deputati, mantenere l'ordine, decidere dell'ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze, nonché di ogni altro atto parlamentare, stabilire l'ordine delle votazioni, chiarire il significato del voto e annunciarne l'esito. Il Presidente cura anche l'organizzazione dei lavori della Camera, convocando la Conferenza dei presidenti di Gruppo e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza

prescritta dal Regolamento, il programma e il calendario dell'Assemblea.

Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità e terzietà, facendo osservare il Regolamento. Per questo si dice che il Presidente svolge un ruolo di garanzia ed è al di sopra delle parti, deve cioè, con imparzialità ed equilibrio, far sì che tutti i soggetti che esercitano le loro funzioni alla Camera (deputati, Gruppi, Governo) possano farlo liberamente, sempre nel rispetto della Costituzione e del Regolamento.

Presidente non solo in Assemblea

Il Presidente non presiede solo l'Assemblea, ma anche altri organi collegiali che hanno competenze fondamentali nell'organizzazione dei lavori e nell'attività della Camera:

- L'Ufficio di Presidenza, composto da 4 Vicepresidenti (che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento), 3 deputati Questori (che curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione interna, sovrintendono alle spese della Camera, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente, nonché predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo) e almeno 8 deputati Se-



gretari (che, in particolare, collaborano con il Presidente durante le sedute dell'Assemblea per assicurare la regolarità delle operazioni di voto), con competenze di alta amministrazione e sull'irrogazione delle sanzioni ai deputati.

- La Conferenza dei presidenti di Gruppo, che ha importanti competenze in materia di organizzazione dei lavori dell'Assemblea, anzitutto definendone il programma e il calendario.
- La Giunta per il Regolamento, cui spetta rendere pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento ad essa rimesse dal Presidente ed elaborare proposte per la sua modifica, da sottoporre al voto dell'Assemblea.

I Presidenti della Camera dal 1948 ad oggi

Lorenzo **Fontana** dal 2022,
Roberto **Fico** 2018-2022, Laura **Boldrini** 2013-2018,
Gianfranco **Fini** 2008-2013, Fausto **Bertinotti** 2006-2008,
Pier Ferdinando **Casini** 2001-2006, Luciano **Violante** 1996-2001,
Irene **Pivetti** 1994-1996, Giorgio **Napolitano** 1992-1994,
Oscar Luigi **Scalfaro** apr.-mag. 1992, Leonilde **Iotti** 1979-1992,
Pietro **Ingrao** 1976-1979, Sandro **Pertini** 1968-1976,
Brunetto **Bucciarelli Ducci** 1963-1968,
Giovanni **Leone** 1955-1963, Giovanni **Gronchi** 1948-1955.

I deputati

ZOOM

Per dare specifica attuazione alle prerogative costituzionali dei deputati il Regolamento prevede appositi organi, cioè la Giunta delle elezioni – che esamina le questioni relative all'elezione di ciascun deputato e alle eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza – e la Giunta per le autorizzazioni, che si occupa in particolare delle richieste di insindacabilità e di atti della magistratura che riguardano i deputati. Entrambe le Giunte formulano proposte che devono poi essere sottoposte all'Assemblea.

Cosa significa essere deputato: funzioni e prerogative

Il termine deputato significa “colui che è scelto per svolgere una funzione” e, nella nostra democrazia, è utilizzato per indicare chi è stato eletto alla Camera.

Secondo la Costituzione ciascuna Camera decide sulla validità dell'elezione di ogni suo componente, verificando in particolare la regolarità dei risultati elettorali e se esistono in capo a ciascun eletto cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di parlamentare.

Per la Costituzione «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione» (tutti i cittadini dunque, e non solo i propri elettori) «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», cioè i suoi atti e le sue decisioni non sono vincolati a un compito specifico, ma sono del tutto liberi.

Secondo la Costituzione, inoltre, per rafforzare al massimo la libertà degli eletti nell'esercizio del mandato parlamentare, «i membri del Parla-

mento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e sono dunque “insindacabili”. Un'altra garanzia per la libertà del mandato è data dalla necessità, per la magistratura, di richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per disporre l'arresto e ogni altra limitazione delle libertà personali di un parlamentare (fatte salve le eccezioni stabilite dalla stessa Costituzione). La Costituzione prevede, inoltre, sempre a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo, che i parlamentari percepiscano un'indennità fissata dalla legge. È anche riconosciuta dalla legge una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma: secondo il Regolamento della Camera in caso di assenza dai lavori parlamentari è applicata una trattenuta sulla diaria. Inoltre la Camera fornisce a tutti i deputati gli strumenti di lavoro di cui hanno bisogno per esercitare le loro funzioni adeguatamente.



Dentro e fuori dal Palazzo

Il lavoro dei deputati non si limita alle attività – in Assemblea, nei vari organi della Camera di cui ciascun deputato fa parte, nei Gruppi – ed alla presentazione degli atti parlamentari (proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ecc.), ma si svolge anche al di fuori del Palazzo, in molte sedi, come ad esempio presso i partiti, i movimenti, le associazioni di cittadini, le circoscrizioni elettorali. Il contatto diretto e continuo con le realtà sociali ed economiche del Paese è essenziale per alimentare e arricchire il dibattito politico e l'azione della Camera.

*Veduta particolare dei
banchi dei deputati*

I Gruppi parlamentari

ZOOM

Il Regolamento della Camera prevede espressamente che i deputati possano prendere la parola in dissenso dal proprio Gruppo e a questo fine stabilisce che una quota del tempo disponibile per la discussione di ogni argomento iscritto nel calendario dei lavori è riservata a questo tipo di interventi.

La Sala del Mappamondo

A ogni deputato il suo Gruppo

Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare.

I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o ai movimenti politici esistenti nel Paese e rappresentati alla Camera all'esito delle elezioni. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati (ne basteranno quattordici dalla XX legislatura). Per formare un Gruppo con un numero inferiore di deputati occorrono alcuni requisiti stabiliti dal Regolamento (come interpretato dalla Giunta per il Regolamento nel corso delle legislature) e l'auto-rizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo; al suo interno, in presenza di alcuni presupposti regolamentari, possono costituirsi componenti politiche.

Maggioranza e opposizione

Appartengono alla maggioranza i Gruppi che hanno votato la fiducia al Governo, ne hanno così approvato il programma e ne appoggiano l'azione. L'opposizione è invece composta dai Gruppi che non hanno votato la fiducia e che, attraverso la presentazione di proposte alternative, cercano di guadagnare un consenso che permetta loro di divenire in futuro maggioranza. Le opposizioni possono essere più di una, quando i Gruppi che non hanno votato la fiducia esprimono linee politiche contrarie a quelle del Governo e della maggioranza parlamentare, ma diverse tra di loro. Per una democrazia in buona salute il confronto politico, anche acceso, fra maggioranza e opposizione (od opposizioni) in Parlamento sui vari temi politici costituisce un elemento fondamentale. Quello dell'opposizione infatti è un ruolo essenziale nel nostro sistema democratico. I Gruppi che ne fanno parte, pur essendo minoranza in Parlamento, partecipano attivamente ai lavori, con

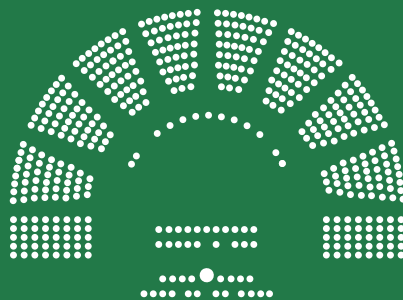






Ingresso del Palazzo dei Gruppi parlamentari

funzione di critica e controllo, contribuendo all'approfondimento del dibattito e portando pubblicamente alla luce obiezioni, alternative e proposte di modifica all'azione del Governo. Quanto più il dibattito è intenso e i contrasti presenti nella società trovano espressione nell'Aula, nel rispetto di regole condivise, tanto più le Istituzioni democratiche si dimostrano forti e vitali. Naturalmente può accadere anche che maggioranza e opposizione, su alcuni temi, agiscano di comune accordo, specie in casi in cui siano in gioco interessi vitali del Paese o si discuta dei principi fondamentali del nostro ordinamento.



Sul sito www.camera.it, seguendo il percorso "Deputati e organi - Gruppi parlamentari", è possibile consultare la composizione aggiornata dei Gruppi.

ZOOM

I lavori sono organizzati secondo il metodo della programmazione, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori, che individuano gli argomenti di cui la Camera si occuperà nei mesi successivi. Il programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea sono approvati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con una maggioranza molto ampia (pari ad almeno i $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea), in mancanza della quale la decisione spetta al Presidente della Camera. In questo caso deve essere comunque riservato alle opposizioni uno spazio pari ad almeno un quinto degli argomenti o del tempo complessivamente disponibile.

*L'Aula dei Gruppi
parlamentari*

Il lavoro dell'Assemblea

ZOOM

Quando la Camera procede ad elezioni (come ad esempio quando elegge il Presidente o i membri dell'Ufficio di Presidenza), queste si svolgono a scrutinio segreto, di regola per schede: un deputato Segretario di Presidenza fa l'appello dei deputati, che – uno per volta – ricevono la scheda e, in una delle apposite cabine allestite davanti al banco della Presidenza, la compilano al riparo dagli sguardi altrui e la depongono nell'urna collocata all'uscita della cabina. Lo stesso sistema si applica per le elezioni di competenza del Parlamento in seduta comune.

L'Aula di Montecitorio

Il cuore della Camera

Luogo centrale dell'attività della Camera è l'Aula di Montecitorio, dove siedono tutti i deputati che compongono l'Assemblea e si prendono le principali decisioni della Camera, discutendo e dibattendo i temi previsti dall'ordine del giorno: in particolare si discutono e votano i progetti di legge e gli atti di indirizzo al Governo (le mozioni e le risoluzioni) e si svolgono interrogazioni e interpellanze.

L'esame e la votazione delle leggi sono i momenti più conosciuti dell'attività parlamentare.

I posti in Aula

Tutti i deputati hanno un proprio posto in Aula, che viene assegnato sulla base della disposizione dei Gruppi, che si collocano nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al centro, fino alla destra del Presidente, così da rappresentare nell'Aula parlamentare la molteplicità degli orientamenti poli-

tici presenti nel Paese, come risultanti dalle elezioni. Di fronte all'emiciclo, sotto il Presidente e di fronte ai banchi dei deputati, siede il Governo, con il Presidente del Consiglio, al centro, i Ministri e i Sottosegretari. Al banco della Presidenza siedono anche i deputati Segretari di Presidenza e gli Uffici che assistono la Presidenza nel suo lavoro e che curano la redazione del processo verbale e del resoconto delle sedute.

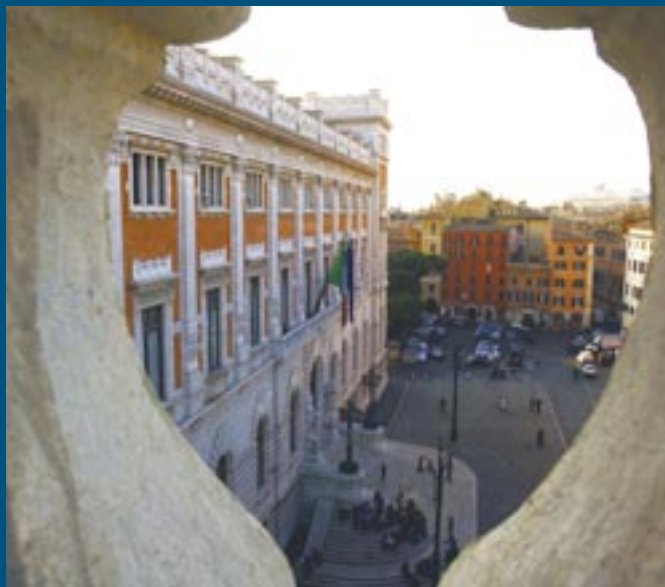
Le votazioni

La gran parte delle votazioni in Assemblea sono palesi (il voto è segreto solo in alcuni casi previsti dal Regolamento) e si svolgono con il voto nominale attraverso un sistema elettronico che registra immediatamente i nomi dei votanti e il risultato del voto. L'elenco dei votanti e il voto espresso da ciascuno sono, in tal caso, pubblicati nel Resoconto stenografico. Le votazioni sono indette dal Presidente, che ne proclama l'esito. Su ogni banco si trovano tre pulsanti: verde per il





si, rosso per il no e bianco per l'astensione (il Presidente della Camera non vota mai). Il calendario dei lavori stabilisce in quali giorni della settimana si tengono le votazioni e in quali le discussioni senza voti.



Veduta particolare della facciata di Piazza del Parlamento

Il rapporto con il Governo

Oltre che attraverso la mozione di fiducia, il rapporto fiduciario che deve intercorrere fra Parlamento e Governo può essere verificato in Assemblea nel corso della legislatura attraverso gli istituti della mozione di sfiducia e della questione di fiducia. Con la firma di almeno un decimo dei suoi componenti, in ciascuna Camera si può presentare una mozione di sfiducia motivata che mira a promuovere la revoca della fiducia al Governo. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e, se approvata, provoca le dimissioni del Governo. La mozione di sfiducia può riguardare anche un singolo Ministro.

La questione di fiducia può invece essere posta dal Governo (solitamente su un articolo di un progetto di legge o su un emendamento o su un atto di indirizzo) quando intende chiedere a una Camera che gli rinnovi la fiducia approvando senza modifiche il testo da esso scelto. Anche in questo caso, se la fiducia non è confermata, il Governo si deve dimettere. La Camera può inoltre incidere sull'azione del Governo attraverso l'approvazione di atti di indirizzo politico, come le mozioni, le risoluzioni (queste ultime possono essere esaminate anche in Commissione) e gli ordini del giorno di istruzione, con i quali essa impegna l'Esecutivo in una certa direzione.

Le Commissioni permanenti

ZOOM

Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso (cioè la richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione competente in sede referente e l'assenso del Governo), e siano stati espressi i pareri necessari, l'Assemblea può decidere di trasferirne alla Commissione medesima il compito di approvarlo in via definitiva (il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedono). In questo caso si dice che le Commissioni operano in sede legislativa.

14 Assemblee in miniatura

Il Regolamento della Camera fissa in 14 il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce, attraverso la denominazione, le materie di competenza. Su tali materie ogni Commissione esercita le funzioni e i poteri attribuiti dal Regolamento.

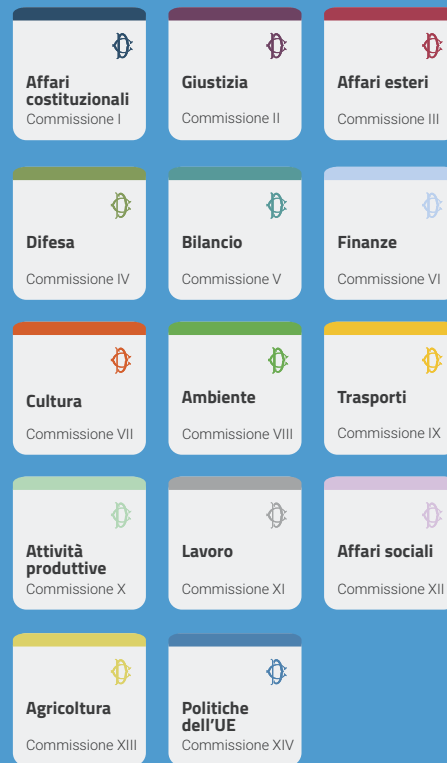
Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i Gruppi, i quali distribuiscono fra queste i propri componenti: si può quindi dire che ogni Commissione rappresenta l'Assemblea in proporzioni ridotte.

Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Ogni Commissione permanente ha la propria aula in cui di regola si riunisce.

Il lavoro istruttorio

Le Commissioni si riuniscono in sede referente



per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione finale dei progetti di legge; in sede redigente per la formulazione degli articoli di un progetto di legge, rimettendo all'Assemblea solo la vota-



Particolare dell'aula della Commissione Affari costituzionali

zione degli articoli e la votazione finale.

Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione previste dal Regolamento.

Se quella dell'Assemblea della Camera è dunque la parte più visibile e conosciuta del lavoro parlamentare, quella delle 14 Commissioni permanenti non è meno importante, né meno intensa. Le Commissioni di regola non possono riunirsi contemporaneamente alle sedute dell'Assemblea in cui sono previste votazioni.

Conoscere per decidere

Le Commissioni permanenti dispongono di procedure informative specificamente dedicate all'interlocuzione diretta con rappresentanti del Governo e con altri soggetti pubblici, con esperti, con rappresentanti della società civile, del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese: in particolare possono svolgere indagini conoscitive e audizioni sulle materie di rispettiva competenza per acquisire elementi utili al proprio lavoro e a quello della Camera in generale, ascoltando qualunque persona sia qualificata a fornire informazioni od opinioni sui temi che di volta in volta vengono esaminati.

Il percorso di una legge

Il percorso di una legge, dalla presentazione da parte di uno dei soggetti legittimati a farlo secondo la Costituzione (ciascun senatore e ciascun deputato nel rispettivo ramo del Parlamento, il Governo, i Consigli regionali, il CNEL e 50.000 elettori) fino a quello in cui entra in vigore, prevede diversi passaggi che, nella procedura ordinaria alla Camera, sono i seguenti:

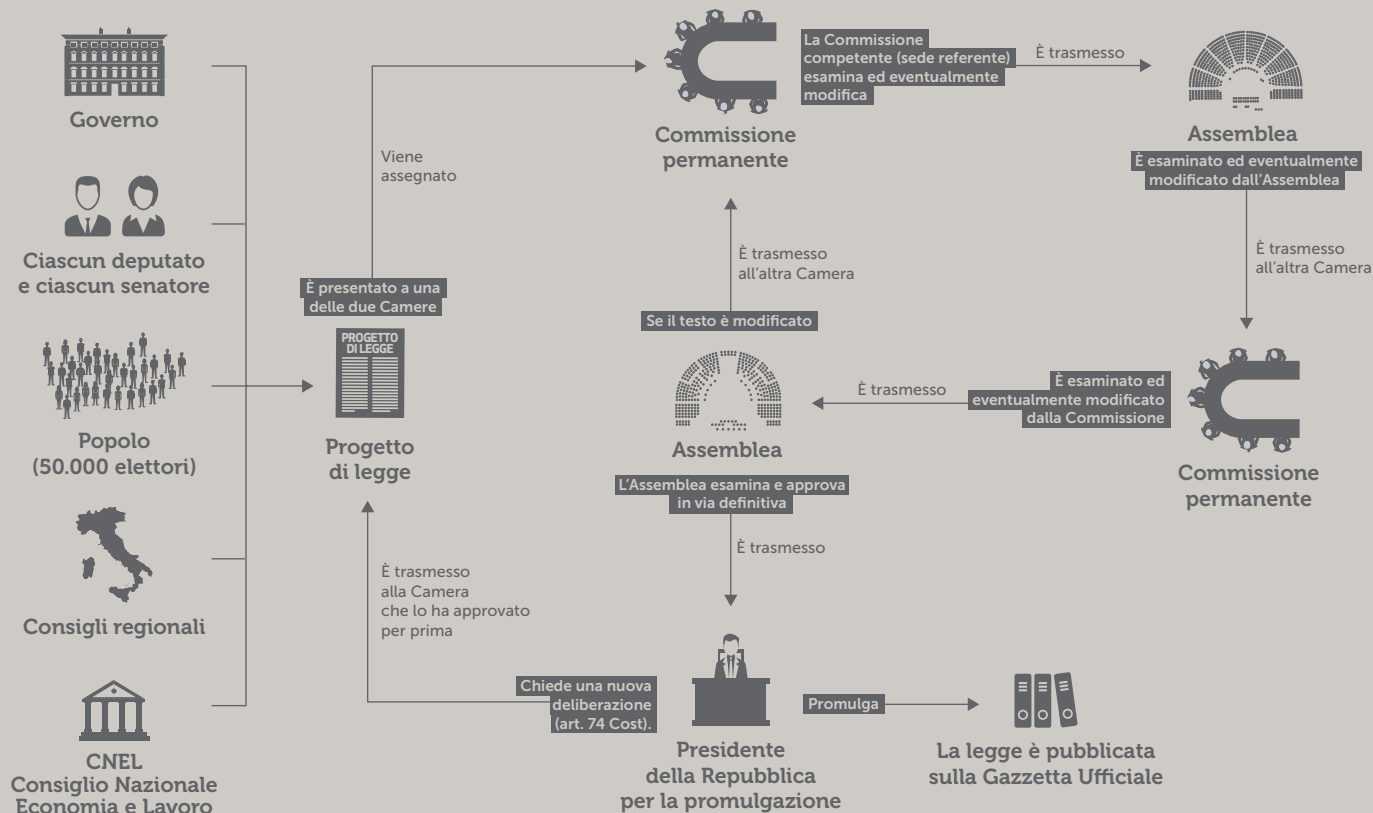
- Il progetto di legge viene dapprima assegnato in sede referente per l'esame alla Commissione permanente competente per materia, che svolge un'attività istruttoria per acquisire le informazioni e i dati necessari. Se in Commissione si trovano altri progetti di legge sulla stessa materia, l'esame deve essere abbinato. La Commissione esamina poi gli articoli del progetto di legge e spesso li rielabora anche approvando emendamenti. In questa fase le Commissioni cui il progetto è stato assegnato in sede consultiva, perché contiene disposizioni che ne investono la competenza, sono chiamate a esprimere i loro pareri sul testo. L'esame in Commissione si conclude con la presentazione di una relazione all'Assemblea che include il testo del progetto di legge che la Commissione ha elaborato.
- In Assemblea si ha prima la discussione sulle linee generali del testo elaborato dalla Commissione, poi l'esame e il voto degli emendamenti presentati e di ogni articolo del progetto di legge; infine l'Assemblea, secondo la scansione prevista dalla Costituzione, vota il progetto nel suo complesso che, se approvato, passa all'esame del Senato. In Aula, i rappre-

sentanti della Commissione competente in sede referente siedono a un tavolo semicircolare posto davanti ai banchi dei deputati. Da qui il relatore, il presidente della Commissione e i rappresentanti dei Gruppi in Commissione guidano il lavoro dell'Assemblea. Se il Senato modifica il testo del progetto di legge, questo torna alla Camera, che discute e delibera sulle sole modifiche del Senato. Se la Camera modifica nuovamente il testo, questo deve essere ulteriormente esaminato dal Senato: finché entrambe le Camere non concordano sullo stesso testo (cosiddetta *navette*).

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev'essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, di regola, dopo 15 giorni entra in vigore.

Migliorare la qualità delle leggi

Il Comitato per la legislazione, composto da 10 deputati, 5 di maggioranza e 5 di opposizione, esprime alle Commissioni – nei casi previsti dal Regolamento – un parere sulla qualità dei testi normativi al loro esame, cioè riguardo alla omogeneità, chiarezza e semplicità, nonché all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.



L'Amministrazione della Camera

ZOOM

Nel corso degli anni sono stati promossi interventi di riorganizzazione e di innovazione delle procedure di lavoro, anche attraverso un ricorso massiccio all'innovazione tecnologica (ed in particolare agli strumenti informatici) e ad integrazioni funzionali sempre più estese fra le varie strutture amministrative.

Particolare del soffitto della Sala della Lupa

Come è organizzata la struttura amministrativa della Camera

Ampie e numerose sono le funzioni che la struttura amministrativa della Camera dei deputati è chiamata a svolgere quotidianamente al fine di garantire il più efficace ed efficiente funzionamento dell'Istituzione. All'Amministrazione spetta, in particolare, il compito di assicurare tutto quanto è necessario per il buon andamento del lavoro parlamentare con funzioni di assistenza e di supporto all'attività dei deputati e degli organi parlamentari. Al Segretario generale, che ne risponde al Presidente, compete la direzione dei servizi e degli uffici della Camera.

L'Amministrazione si articola, in particolare, in:

- servizi legislativi, che curano l'organizzazione, la resocontazione e l'assistenza alla conduzione dei lavori dei diversi organi della Camera (l'Assemblea, le Commissioni, i Comitati e le Giunte);

- servizi di documentazione, che curano l'assistenza documentale per lo svolgimento dell'attività degli organi parlamentari, a partire dalla predisposizione di dossier di documentazione ed analisi su ogni provvedimento all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea e sull'attività nell'ambito dell'Unione europea ed internazionale; curano inoltre l'aggiornamento delle relative informazioni presenti sul sito Internet della Camera dei deputati per la consultazione e l'informazione da parte dei cittadini;
- servizi amministrativi e tecnici, che curano la programmazione dell'attività amministrativa, l'erogazione di servizi e la fornitura di beni nonché le procedure di appalto e la stipula di contratti, gli interventi per la tutela del patrimonio artistico ed architettonico della Camera, la sicurezza e la gestione del personale.



Camera aperta

ZOOM

Ogni anno, a fine luglio, prima della pausa estiva, il Presidente della Camera incontra i giornalisti per la cosiddetta "cerimonia del ventaglio". In quell'occasione al Presidente viene regalato un ventaglio. La tradizione risale alla fine dell'Ottocento, quando i lavori parlamentari erano ospitati nell'Aula Comotto (situata nell'attuale Cortile), caratterizzata da temperature molto calde d'estate.

*La Sala Enrico Colombo,
Biblioteca della Camera*

La pubblicità dei lavori

Come stabilito dall'articolo 64 della Costituzione tutte le sedute delle Camere sono pubbliche (salva la possibilità di deliberare di adunarsi in seduta segreta). In tal modo i cittadini hanno la possibilità di essere sempre informati sui provvedimenti in discussione, sui dibattiti in corso e sulle posizioni dei loro rappresentanti in Parlamento.

Chiunque può quindi assistere ai lavori dell'Assemblea a Palazzo Montecitorio dalle tribune poste sopra l'emiciclo. Inoltre, accedendo al sito Internet www.camera.it, è sempre possibile seguire, dalla webtv, i lavori in diretta della Camera (trasmessi anche sul canale televisivo satellitare e sul canale YouTube della Camera) o leggere i resoconti delle sedute che sono anche pubblicati a stampa. Anche delle sedute delle Commissioni sono pubblicati i resoconti, sia a stampa, sia su Internet, e molti dei loro lavori (in particolare le

audizioni) possono essere seguiti sulla webtv. In occasione di sedute della Camera particolarmente importanti, la trasmissione avviene anche sulle reti della tv pubblica.

Dal sito web comunicazione.camera.it, inoltre, è possibile seguire tutte le notizie, scaricare fotografie, video e materiali di documentazione e approfondimenti.

La Camera per i cittadini

L'attività della Camera si fonda sul principio della trasparenza, in modo che tutti possano essere informati su quello che accade nelle aule parlamentari e sui dibattiti in corso. Negli ultimi anni la Camera ha quindi valorizzato la propria vocazione al "servizio ai cittadini" attraverso numerose iniziative.

Oltre alla webtv della Camera (webtv.camera.it), raggiungibile dal sito Internet, i social media della



AULA

PRESIDENZA

UFFICIO
DEL VICARIO

BIBLIOTECA

NUOVA FALA GRUPPO



Camera dei deputati forniscono un'informazione in tempo reale. Sono disponibili un canale sulla piattaforma di Youtube, una pagina Facebook, un profilo X @Montecitorio, un canale Instagram e una pagina LinkedIn.

Ai cittadini più giovani è dedicato il sito La Camera per i giovani (giovani.camera.it), dove, tra l'altro, è possibile reperire le informazioni per la partecipazione ai concorsi che la Camera rivolge agli studenti degli Istituti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, per avvicinare i più giovani alle dinamiche istituzionali e renderli consapevoli dell'importanza della partecipazione attiva alla vita democratica. In particolare, da ottobre a maggio si svolgono le "Giornate di formazione a Montecitorio" per gli studenti dell'ultimo biennio delle scuole superiori che abbiano partecipato al relativo concorso. Durante l'iniziativa formativa, gli studenti svolgono un'attività di simulazione dei lavori parlamentari, incontrano deputati e componenti dell'Ufficio di Presidenza e visitano Palazzo Montecitorio e la Biblioteca della Camera.

Chi desidera visitare il Palazzo può partecipare a Montecitorio a porte aperte che consente, di norma ogni prima domenica del mese, da ottobre a giugno, di effettuare una visita guidata dell'Aula, del Transatlantico e delle sale di rappresentanza della Camera.

L'apertura di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi della Camera porta ogni anno circa 300.000 cittadini a visitare le sedi parlamentari, compresi 70.000 studenti in visita scolastica.

La Biblioteca della Camera, intitolata nel 2019 a Nilde Iotti, dispone di oltre un milione di volumi, è aperta al pubblico e, con quella del Senato, forma il Polo bibliotecario parlamentare.

L'Archivio storico della Camera dei deputati, consultabile anche on line, conserva i documenti originali prodotti dalla Camera dalle sue origini fino ai giorni nostri.

Il Portale Luce della Camera contiene, conservate in un archivio foto-cinematografico, tutte le risorse digitali sulla storia politica e parlamentare italiana.

*Particolare dell'impianto
di posta pneumatica*

L'attività europea e internazionale

ZOOM

Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea sono contenute in primo luogo nella legge n. 234/2012, nei regolamenti parlamentari nonché, per alcuni profili, direttamente nei Trattati europei: il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, prevede infatti specifiche forme di partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale UE.

L'attività europea

L'azione della Camera si sviluppa in relazione all'Unione europea principalmente sotto tre profili. Il primo consiste nella partecipazione alla formazione della normativa e delle politiche europee. A questo scopo, tra le altre cose, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo ciascuna Camera si riunisce per ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e per votare eventuali atti di indirizzo.

Inoltre, le Commissioni permanenti esaminano le proposte di regolamento o di direttiva europea di loro interesse, definendo indirizzi per il Governo che possono essere trasmessi direttamente alla Commissione europea e al Parlamento europeo nell'ambito del dialogo politico.

La Camera mantiene rapporti diretti con le Istituzioni dell'Unione europea anche attraverso incontri ed audizioni di rappresentanti delle medesime. Il secondo canale di intervento della Camera a livello europeo consiste nella cooperazione con il

Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali degli Stati membri, soprattutto attraverso la partecipazione a conferenze e a riunioni interparlamentari.

Il terzo attiene all'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento interno, in particolare attraverso l'approvazione ogni anno di una legge europea e di una legge di delegazione europea.

L'attività internazionale

L'attività internazionale dei Parlamenti ha assunto un ruolo crescente in un contesto in cui i problemi da affrontare rivestono sempre più spesso un carattere che va oltre i confini nazionali. La cooperazione tra Parlamenti dei diversi Paesi e con le Organizzazioni internazionali mira a promuovere la democrazia, i diritti umani, il dialogo tra le culture e lo sviluppo sostenibile, nell'ottica di rafforzare la pace, la stabilità e la sicurezza a livello mondiale.



Gli organi parlamentari italiani intrattengono relazioni regolari con gli omologhi organi degli altri Paesi anche per allargare la base di esperienze e conoscenze dei legislatori e per valorizzare lo scambio delle migliori pratiche.

La Camera invia inoltre propri rappresentanti in seno alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dell'Iniziativa Centro-Europea e dell'Unione per il Mediterraneo, che sono formate dalle delegazioni nazionali provenienti da tutti gli Stati membri. Aderisce altresì all'Unione interparlamentare, che riunisce i Parlamenti di tutto il mondo.

La Sala del Cavaliere







fidato all'architetto Ernesto Basile il compito di ampliare la sede della Camera secondo un progetto che venne portato a termine nel 1918 costruendo un nuovo edificio alle spalle dell'antico, realizzato in travertino e mattoni rossi sormontato da quattro torrioni. Notevoli e di gran pregio sono gli interventi negli interni e negli arredi, che si caratterizzano per il raffinato stile *liberty*.

L'arte a Montecitorio

Montecitorio ospita un ricco patrimonio artistico: più di mille opere fra dipinti, sculture, stampe, arazzi, reperti archeologici. L'opera più nota è forse il grande fregio di Giulio Aristide Sartorio, una tela lunga 105 metri e alta 4 che racconta allegoricamente la storia della civiltà italiana, che corre sopra le tribune lungo tutto il perimetro dell'Aula.

*Particolare del fregio
di Giulio Aristide Sartorio*

Dentro il Palazzo

L'Aula

Capolavoro dello stile *liberty*, l'Aula ad emiciclo nella quale si svolgono le sedute della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune conserva intatti gli elementi decorativi, gli arredi e le strutture ideati da Ernesto Basile e dagli artisti che con lui collaborarono. Fu inaugurata il 20 novembre 1918 da Giuseppe Marcora, Presidente della Camera, in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Grande Guerra.

Tra le opere d'arte al suo interno si può ammirare, oltre al fregio di Sartorio ed al velario, il grande pannello di bronzo, che rappresenta la glorificazione della dinastia dei Savoia, di Davide Calandra.

Velario dell'Aula

L'elegante velario in vetro colorato e legno di quercia, che domina dall'alto l'Aula di Palazzo Montecitorio, è stato progettato da Giovanni Beltrami, su disegno di Ernesto Basile.





Il fregio di Giulio Aristide Sartorio

Il fregio dipinto da Giulio Aristide Sartorio per l'Aula della Camera dei deputati, realizzato tra il 1908 ed il 1912, è uno dei maggiori capolavori di Palazzo Montecitorio.



Il Transatlantico

È il celeberrimo Salone antistante l'Aula, che per il suo aspetto richiama i grandi saloni delle navi transoceaniche di inizio Novecento. Gli arredi e il soffitto in legno sono, come molti altri arredi lignei del Palazzo, opera in stile *liberty* della ditta Ducrot di Palermo su disegno di Basile. È il luogo dove fra una seduta e l'altra si incontrano i deputati e i giornalisti.

Il Cortile

Nella realizzazione originaria di Carlo Fontana aveva forma semicircolare. Nel 1871, la prima Aula venne ricavata all'interno del Cortile. Dopo l'affidamento a Ernesto Basile dei lavori per l'ampliamento del Palazzo, il cortile venne riprogettato nell'attuale forma quadrata.



La Sala Verde

La Sala, adiacente al Transatlantico e dedicata alla lettura dei giornali, trova il proprio elemento unificante nel colore verde delle tappezzerie, delle sedute e delle coppie di lampade in vetro e ottone collocate sui tavoli, mentre un lucernario floreale, realizzato dalla vetreria Beltrami di Milano, filtra una luce opalescente in tutto l'ambiente.





Il Casellario

Nelle caselle in legno, vetro e metallo, disegnate da Ernesto Basile e assegnate a ciascun deputato, da cui il Casellario prende il nome, viene smistata la posta destinata a ciascun componente della Camera.



L'Archivio legislativo

L'archivio, situato al primo piano di Palazzo Montecitorio nelle immediate vicinanze dell'Aula, provvede alla raccolta degli atti parlamentari e alla loro distribuzione agli organi della Camera, Assemblea, Commissioni e Giunte.

La Galleria dei Presidenti

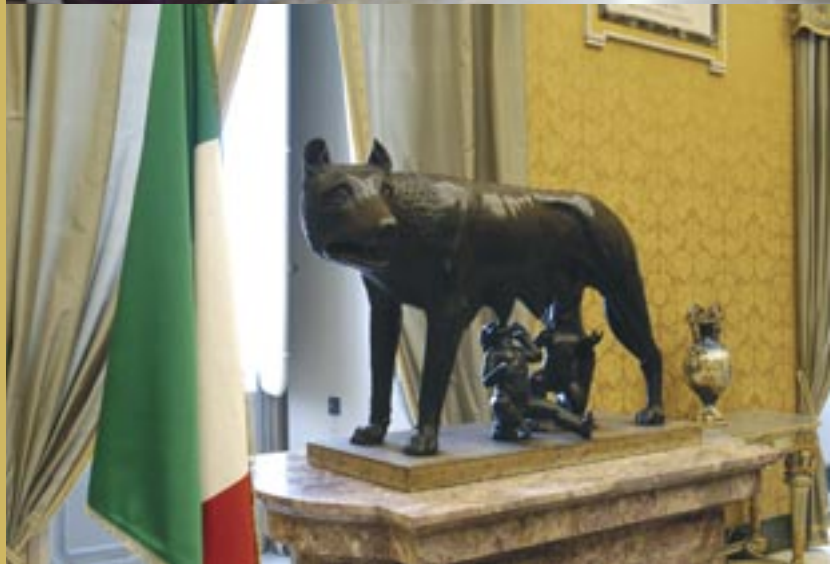
È un ampio corridoio al piano dell'Aula, ove sono esposti i ritratti dei Presidenti dei Parlamenti pre-unitari, dei Presidenti della Camera del Regno d'Italia e dei Presidenti della Camera della Repubblica italiana.



La Sala della Lupa

La sala deve il suo nome ad una copia in bronzo, posta proprio di fronte all'entrata, della scultura simbolo della città di Roma, la Lupa capitolina, donata alla Camera alla fine degli anni Venti del '900. Si tratta di un grande salone rettangolare, pavimentato con marmi policromi e decorato con arazzi di gran pregio del Cinquecento fiorentino e fiamminghi.

Qui il 10 giugno 1946 la Corte di cassazione proclamò i risultati del referendum del 2 giugno sulla forma istituzionale dello Stato. L'originale del verbale, di cui fu data lettura quel giorno, è ancora oggi esposto in una delle due teche poste accanto alla Lupa: una targa, collocata nella sala, ricorda l'evento.





La Sala della Regina

Questa grande sala di rappresentanza sintetizza in un unico ambiente i motivi ornamentali caratteristici dell'architettura d'interni di Ernesto Basile: i riquadri del lambris in marmo rosso e botticino che ne percorrono l'intero perimetro, i disegni geometrici del pavimento a losanghe in giallo Siena e del soffitto in rovere di Slavonia, le linee floreali dei tre lampadari in ferro battuto.

Il nome deriva da una consuetudine risalente al periodo monarchico, secondo la quale in occasione del discorso della Corona, quando cioè il Re inaugurava con un proprio discorso le sessioni che scandivano l'attività delle Camere, la Regina attendeva qui l'inizio della cerimonia alla quale assisteva poi dalla adiacente tribuna reale.



La Sala delle donne

Inaugurata nel 2016, la Sala delle donne, situata al secondo piano di Palazzo Montecitorio, ospita i ritratti delle 21 deputate elette all'Assemblea costituente, delle sindache elette tra la primavera e l'autunno del 1946 e delle donne che per prime hanno ricoperto le più alte cariche delle Istituzioni della Repubblica italiana.

La Sala Aldo Moro

Già denominata Sala Gialla, in virtù del colore prevalente della tappezzeria e degli arredi, questa sala è stata intitolata ad Aldo Moro nel trentesimo anniversario della barbara uccisione dello statista democristiano. È un elegante ambiente di rappresentanza in cui sono esposti a rotazione dipinti del patrimonio artistico della Camera e la grande tela attribuita al Veronese e alla sua scuola, raffigurante Le nozze di Cana, recentemente restaurata.



La Sala del Cavaliere

La Sala del Cavaliere, in stile rococò, prende il nome dal grande dipinto di scuola modenese del XVIII secolo, che ritrae il marchese Bonifacio Rangoni a cavallo. La sala, interamente rivestita con damasco di seta, è arredata con preziosi mobili dorati del Settecento ed altri dipinti coevi. Nella sala sono accolte le autorità ospiti della Presidenza, in particolare le delegazioni straniere.





Il Corridoio dei busti

Il Corridoio dei busti collega i principali ambienti di rappresentanza del secondo piano ed è uno dei punti di accesso all'ala *liberty* del Palazzo. Sin dall'inizio del Novecento, in tale luogo di passaggio è documentata la presenza di busti marmorei dei protagonisti del Risorgimento, tra i quali Cavour, Garibaldi e Mazzini, e degli esponenti della vita politica e parlamentare del XIX e XX secolo.



La Sala del Mappamondo

Deve il suo nome alla presenza di un antico mappamondo e conserva ancora gli scaffali metallici originali della Biblioteca, un tempo qui ospitata. La sala è dotata di attrezzature multimediali ed è dedicata soprattutto ai lavori delle Commissioni parlamentari, che qui svolgono le sedute più rilevanti (come quelle per l'esame della legge di bilancio) o quelle in sede congiunta (cioè le riunioni di due o più Commissioni insieme) o comunque quelle più affollate.

Le sedi della Camera

I luoghi della Camera intorno a Montecitorio

Oltre a Palazzo Montecitorio, l'attività della Camera dei deputati si svolge in palazzi di notevole pregio storico-artistico.

L'antichissimo Complesso di Santa Maria sopra Minerva, in via del Seminario, è sede delle Commissioni bicamerali, delle Commissioni di inchiesta, della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio storico.

I Gruppi parlamentari hanno sede nel Palazzo dei Gruppi (via Uffici del Vicario), mentre nel Complesso di Santa Maria in Campo Marzio a Vicolo Valdina (piazza Campo Marzio), che ha origini altomedioevali, ci sono uffici dei deputati e si tengono, tra l'altro, mostre e convegni; nel Palazzo Theodoli-Bianchelli (via del Parlamento) ci sono altri uffici dei deputati e alcuni Servizi; nel Palazzo ex Banco di Napoli (via del Parlamento) hanno sede alcuni Servizi e uffici.

*Chiostro del Complesso
di S. Maria in Campo Marzio*







Scarica la brochure
in formato digitale



visita.camera.it
*Tour visuale alla scoperta
di Palazzo Montecitorio*

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.
Roma - febbraio 2025

[OCD2025.ITA1.0]